

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Sabato, 24 gennaio 2026**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste**

DECRETO 10 novembre 2025, n. 220.

Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, relativo all'elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione. (26G00019) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Sesto Fiorentino. (26A00214) ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecassiano. (26A00215) ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto e nomina del commissario straordinario. (26A00216) ..... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella e nomina del commissario straordinario. (26A00217) ..... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pompei. (26A00218) ..... Pag. 24



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste**

DECRETO 16 gennaio 2026.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Colli di Conegliano». (26A00232) ..... *Pag.* 25

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di consumo Tessilmarket», in Ferrara, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00153) ..... *Pag.* 27

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gargano Verde - Società consortile cooperativa agro-forestale a responsabilità limitata in liquidazione», in Mattinata, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00154) ..... *Pag.* 28

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Scortichini a r.l. San Severo», in San Severo e nomina del commissario liquidatore. (26A00155) ..... *Pag.* 29

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Delta - Srl in liquidazione», in Modugno, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00156). *Pag.* 30

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  
E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO 17 novembre 2025.

Fondo per il credito ai giovani. (26A00314) . *Pag.* 31

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 3 dicembre 2025 - Modifica alla disciplina degli interventi di «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI». (26A00246) ..... *Pag.* 37



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 novembre 2025, n. 220.

**Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, relativo all'elenco dei posti di controllo frontaliere nazionali e relativi centri di ispezione.**

#### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto in particolare l'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la revoca delle approvazioni dei punti di controllo precedentemente esistenti e designati ai sensi della direttiva 2000/29/CE e del regolamento (CE) n. 669/2009 e che tali posti di controllo frontaliere possa-

no essere designati nuovamente, in deroga alle previsioni dell'articolo 59 e qualora soddisfino i requisiti minimi previsti dall'articolo 64 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che i Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, presso il posto di controllo frontaliere di primo ingresso nell'Unione europea sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che i punti di entrata già individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano designati posti di controllo frontaliere ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625 ed elencati nell'allegato II del medesimo decreto;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che l'elenco dei posti di controllo frontaliere di cui al comma 1 del medesimo decreto comprende i centri di ispezione annessi agli stessi che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontaliere di cui al comma 1 del medesimo decreto;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;





Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il Documento Tecnico Ufficiale n. 32, adottato dal Servizio fitosanitario nazionale in data 6 marzo 2023, relativo alla «Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzino commerciale»;

Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0164286 del 10 aprile 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformità alle procedure riportate nel Documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all'istanza della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.», finalizzata al riconoscimento delle proprie strutture quale Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari nell'ambito del Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), corredato dal parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota n.9212/RU del 3 aprile 2024;

Considerato che il Centro di Ispezione è denominato «Piattaforma Logistica di Trieste» (CI-PLT);

Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 0262216 del 12 giugno 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 46 del decreto

legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformità alle procedure riportate nel documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all'istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, finalizzata al riconoscimento del Porto Commerciale di Augusta quale posto di controllo frontaliero, corredato dal parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Siracusa, trasmesso con nota n. 111594 del 4 giugno 2024;

Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0319822 del 17 luglio 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto al Servizio fitosanitario centrale di revocare la designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per mancata attività;


Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota 19865/RU del 26 luglio 2024, ed iscritto al protocollo MASAF al numero n. 0348377 del 1° agosto 2024, relativo alla proposta di revocare la designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1);

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sull'istanza finalizzata al riconoscimento del Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari «HHLA PLT Italy S.r.l.» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta del 15 e 16 aprile 2024;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla designazione del «Porto Commerciale di Augusta» quale Posto di controllo frontaliero per i controlli fitosanitari, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta straordinaria del 25 e 26 giugno 2024;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla revoca della designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), reso nella seduta straordinaria del 29 luglio 2024;

Considerato che il «Porto commerciale di Augusta», già riconosciuto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ora abrogato, e revocato in applicazione dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, è risultato conforme ai requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento medesimo;



Ritenuto di dover riconoscere le strutture della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.» come Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari presso il terminal portuale «Piattaforma Logistica Trieste» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) e di dover revocare la designazione, presso il medesimo Posto di Controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per assenza di attività;

Ritenuto necessario aggiornare l'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, alla luce delle istanze pervenute da parte dei Servizi fitosanitari della regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia e dei relativi controlli effettuati;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 755/2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 25 luglio 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 29 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 46, commi 3 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, aggiorna l'elenco dei Posti di controllo frontalieri nazionali ed i relativi centri d'ispezione di cui all'allegato II del decreto legislativo medesimo.

Art. 2.


*Modifiche dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19*

1. L'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è così di seguito modificato:

a) dopo la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «ANCONA PORTO», è inserita la seguente riga:

AUGUSTA PORTO	via Sclafani 34 - 95024 Acireale (CT) - Presso O.M.P. Acireale (CT) - omp.acireale@re gione.sicilia.it - tel + 39 095- 894538  da lunedì a venerdì 08:00 - 14:00	ITAUG 1	P	Contrada Punta Cugno - Porto commerciale - 97011 Augusta - Banchina 7-8	P - PP - PP(W P) - OO	
------------------	--	------------	---	--	-----------------------------------	--

b) la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «TRIESTE PORTO» è sostituita dalla seguente:



TRIESTE E PORTO	Molo V Magazzino 53 Punto Franco Nuovo TRIESTE- 34123 Trieste- - +39 040 307905 lun- gio-ven 8:00-13:00 /14:00-16:30 ven 14:00-16:30 sab su richiesta	ITTRS 1	P	Terminal Contenitori, Molo VII Trieste Marine Terminal (T.M.T.) S.p.a. - Ormeggio 57 Adriadistripark Email: <a href="mailto:segreteria@trieste-marine-terminal.com">segreteria@trieste-marine-terminal.com</a> PEC: Trieste-marine-terminal@pec.it	P - PP - PP(W P) - OO	
				Terminal-Ro-Ro,- RivaTraianae-MoloV Samer Seaports & Terminals S.r.l. Email : <a href="http://www.samer.com">www.samer.com</a> PEC: <a href="mailto:samerseaport@legalmeil.it">samerseaport@legalmeil.it</a>	P - PP - PP(W P) - OO	
				Terminal Cereali,radice MoloVI Promolog S.r.l. PEC: <a href="mailto:promolog@legalmail.it">promolog@legalmail.it</a>	PP	ONL Y GEN. <i>Triticum</i>
				FRIGOMAR S.r.L. Email: <a href="mailto:info@frigomartrieste.com">info@frigomartrieste.com</a>	P - PP - PP(W P)	



				PEC: frigomarsrl@legalmail.it		
				Europa Multipurpose Terminals SpA Porto di Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo VI - 34123	P - PP - PP(W P)	
				Piattaforma Logistica di Trieste (CI-PLT) Via degli Alti Forni, 34145 - Trieste <a href="mailto:bcptriesteporto.fitosanitario@ersa.fvg.it">bcptriesteporto.fitosanitario@ersa.fvg.it</a>	P-PP- PP(W P) OO - WPM	

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2025

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1449

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni, modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE)

### Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.





3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, pubblicato nella GUUE del 23 novembre 2016, n. L 317.

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005,

(CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), pubblicato nella GUUE del 7 aprile 2017, n. L 95.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, pubblicato nella GUUE del 1° giugno 2019, n. L 165.

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2021.

— Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2021:

«Art. 45 (*Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri*). — 1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identità e fisici, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformità agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.

4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorità competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019.

5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonché controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui è presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applica-





zione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformità.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2021:

«Art. 46 (*Posti di controllo frontalieri*). — 1. I punti di entrata già individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625.

2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali è stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2017/625.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, può essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformità all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019.

7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la

distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.

8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 1° novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:

«Art. 3 (*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*). — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: “al ministero” sono sostituite dalle seguenti: “al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

3) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.”;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

3. Le denominazioni “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

— Il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023.

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 2:*


— Si riporta il testo dell'Allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, come modificato dal presente decreto:

«Allegato II


Elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione



Posto di controllo frontaliero	Recapiti	Codice TRACES	Tipo di trasporto *	Centri d'ispezione	Categorie di merci e specifiche**	Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione
ANCONA PORTO	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona Email: fit@assam.marche.it PEC: assam@emarche.it +390718081 - +390712073252 www.assam.marche.it/fito-inport lun-mer-ven 9:00/13:00 mar-gio 9:00-13:00 / 15:00-17:00	ITAOH	P	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona	P - PP - PP(WP) - OO	
AUGUSTA PORTO	<i>via Scalfani 34 - 95024 Acireale (CT) - Presso O.M.P. Acireale (CT) - omp.acireale@regione.sicilia.it - tel + 39 095-894538 da lunedì a venerdì 08:00 - 14:00</i>	ITAUGI	P	<i>Contrada Punta Cugno - Porto commerciale - 97011 Augusta - Banchina 7-8</i>	<i>P - PP - PP(WP) - OO</i>	
BARI PORTO	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI Osservatorio Fitosanitario Riccardo Rubino r.rubino@regione.puglia.it 0805405283 0805405141 lun; mer; ven 9:00-14:00 mar; gio 9:00-17:00	ITBRII	P	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI	P - PP - PP(WP) - OO	
BOLOGNA AEROPORTO	Via Andrea da Formigine, 3 - 40129 Bologna fitosanbologna@regione.emilia-romagna.it tel. +39 0515278111 http://agricoltura.regione.emilia- romagna.it/fitosanitario lun-ven 10:30-12:30/15:00-16:00	ITBLQ4	A	Magazzino A3 - Via del Triumvirato,84 -Bologna	P - PP - PP(WP) - OO	



CAGLIARI PORTO	<p>Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09126 Cagliari Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.ftosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.region.sardegna.it Web: www.region.sardegna.it lun-ven 9:00 -13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00</p>	ITCAGI	P	<p>Cagliari Porto Canale Containers Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari</p>	P - PP - PP(WP) - OO	(1): Centro d'ispezione le cui strutture sono condivise con altre autorità competenti preposte ai controlli di animali e merci di cui all'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Centro d'ispezione designato unicamente per categorie di merci imballate, in applicazione della deroga di cui all'Art. 3, punto 9, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
CATANIA AEROPORTO	<p>Via Fontanarossa-presso Scalo Merci 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale lun-ven 9,00-13,00 - i restanti giorni su richiesta</p>	ITCTA4	A	<p>Presso Scalo merci Aeroporto - Via Fontanarossa - Catania</p>	P - PP - PP(WP) - OO	(1): Centro d'ispezione designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.




CATANIA PORTO	Via Dusmet Cardinale, 2/P. Circum 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale mar-gio 9.00-13.00 i restant' giorni su richiesta	ITCTA1	P	Terminal EST - Porto di Catania	P - PP - PP(WP) - OO	
CIVITAVECCHIA PORTO	MOLO VESPUCCI SNC - banchina 24 palazzina CFFT-00053 - CIVITA VECCHIA (RM) servizio.fitosanitario@regione.lazio.it +39 06.51688188 - 06.51688198 lun -ven 9:00-13:00/14:00-17:00	ITCVV1	P	Ufficio Dogana-0766508111 CFFT (Civitavecchia Fruit & Forest Terminal) - 076620011 RTC (Roma Terminal Container) - 07661895111	P - PP - PP(WP) - OO P - PP - PP(WP) - OO P - PP - PP(WP) - OO	
CORIGLIANO CALABRO	c.da Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regcal.it - www.agroservizi.regione.calabria.it +39 0983851385 mar-gio 7:30-13:30 lun -mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 sab e dom su chiamata	ITCGC1	P	Banchine 1 - 2 e 3 della Darsena 1 Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regione.calabria.it +39 0983851385	P - PP - PP(WP) - OO	<b>Rinfusa</b> (Cippato di legno, Grano e altri vegetali e materiali vegetali)
FIUMICINO AEROPORTO	CARGO CITY - VIA MARIO CASTOLDI PALAZZINA SERVIZI COMUNI, PIANO 1, STANZA 85-86 00054 Fiumicino lun- ven 8:00-13:00/14:00-17:30	ITFCO4	A	CARGO CITY - LABORATORIO IN AIR SIDE CONCESSO DALL'ENTE GESTORE AEROPORTI DI ROMA (ADR)	P - PP - PP(WP) - OO	







GENOVA AEROPORTO	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITGOA4	A	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it	P, PP, PP(WP), OO	
GENOVA PORTO	16149 Genova GE direzione.omp@regione.liguria.it+39 010.5484090 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITGOA1	P	Genoa port terminal Spinelli SPA, viale africa 16149 Genova (Italy), info@gruppospinelli.com Terminal PSA, Via al bacino portuale di Pra 16157 Genova Italy, psagp@legalmail.it Terminal Contenitori Porto di Genova SPA, Calata Sanità 16126 Genova, terminal.contenitori@sech.it Terminal San Giorgio SRL, Ponte Libia palazzina uffici 16149 Genova (Italy), commerciale@terminalsangio rgio.it Magazzino Thermocar SRL, presso Terminal Messina, Viale Africa 16149 Genova, thermocar@thermocar.com	P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO	
GIOIA TAURO PORTO	Contrada Lamia-89013 Gioia Tauro (RC)- n.cuccomarin@regcal.it+39 0966 767022 lun - mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 mar -gio 7:30- 13:30 sab e dom su chiamata	ITGIT1	P	CARONTE TOURIST LOGISTICS SRL Area Portuale di Gioia Tauro - 89026 San Ferdinando (RC) - info@ctlogistics telefono 0966761225	P - PP - PP(WP) - OO	



LA SPEZIA PORTO	19126 La Spezia SP walter.baruzzo@regione.liguria.it-+39 010.5484566 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITSPEI	P	Centro Unico Servizi, Retroporto di S S Magra, 19037 Santo Stefano Magra (La spezia)	P, PP, PP(WP), OO	
LIVORNO PORTO	Via delle Colline, 100 c/o Palazzina Colombo Interporto Toscano A. Vespucci - 57017 Guasticce (Livorno) -+39 055 4385395 - fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it - www.regione.toscana.it/-/servizio- fitosanitario-regionale-della-toscana lun-ven 8:00-16:00	ITLIV1	P	Terminal Darsena Toscana - Porto industriale - Via Mogadiscio, 1 - Livorno	P - PP - PP(WP) - OO	
				Terminal Lorenzini - Porto industriale - Via Labrone, 19 - Livorno	P - PP - PP(WP) - OO	



MALPENSA AEROPORTO	Malpensa (VA) - CARGO CITY PALAZZINA D FERNO 21010 Malpensa (VA) lun- gio 8:00-17:30 ven 8:00-14:00 ven dalle 14:00 alle 14:00 di dom reperibilità	ITMXP4	A	B <sup>3</sup> MLE CARGO CITY BUILDING 1 - 21010 - Malpensa (VA) customservice.mxp@bcube.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				BETA - TRANS SPA CARGO CITY - 21010 - Malpensa (VA) marco.mirabile@betatrans.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				ALHA GROUP CARGO CITY BUILDING E e F - 21010 - Malpensa (VA) alholding@pecalgroup.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				POSTE ITALIANE Via Bassano del Grappa, 15 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) lonateordinarie@posteitaliane.it	P - PP - PP(WP) - OO	
MANFREDONIA PORTO	Lungomare del Sole, Modulo 10/11-71043 Manfredonia FG-l.berardi@regione.puglia.it (Dott. Agr. Leonardo Berardi) - +39 0881 706.019 lun; mer; ven 8:00-14:00 gio 8:00-17:00 mar;	ITMFR1	P	Lungomare del Sole, Modulo 10/11-71043 Manfredonia FG- l.ciciretti@regione.puglia.it (Dr. Luciano Ciciretti) - +39 0881 106517	PP	Solo gen. <i>Triticum</i>
MONFALCONE PORTO	Porto di Monfalcone Azienda Speciale per il	ITMNF1	P	Porto di Monfalcone	PP(WP)	




	Porto di Monfalcone via Terme Romane n. 5-3 4074 Monfalcone-giancarlo.stasi@ersa.fvg.it-+39 0481 386241 lun-ven 8:00-14:00				Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone via Terme Romane n. 5-3 4074 Monfalcone		
NAPOLI AEROPORTO	V.le Umberto Maddalena, 5-80144 Napoli-eduardo.ucciero@regione.campania.it;-+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITNAP4	A	Gesac spa - aerostazione merci - Viale Umberto Maddalena, 5 - 80144 Aeroporto di Napoli Capodichino	P - PP - PP(WP) - OO	Non incluso legname	
NAPOLI PORTO	Calata Vittorio Veneto Interno Porto-80133 Napoli-eduardo.ucciero@regione.campania.it;-+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITNAP1	P	Terminal Flavio Gioia PUIF - Varco Carmine- 80133 Interno Porto Napoli	P - PP - PP(WP) - OO		






ORISTANO PORTO	<p>Porto Industriale di Oristano Loc. Santa Giusta - Oristano Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.it lun-ven 9:00 - 13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00</p>	ITQOS1	P		P - PP - PP(WP) - OO	(1): Posto di Controllo Frontaliero designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
ORTONA PORTO	<p>Regione Abruzzo, Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture, Via Nazionale, 38-65012 Villanova di Cepagatti (PE)- Fitosanitario@regione.abruzzo.it - +39 085.9773532 lunedì-venerdì 10:00-12:00 martedì giovedì 10:00-12:00 / 15:00-16:00</p>	ITOTN1	P	Porto Ortona Punto di ispezione n. 1	PP-P-OO-PP(WP)	
PALERMO PORTO	<p>Porto di Palermo C/O Banchina Puntone – palazzina ex Tarantino – piano terra-90133 PALERMO-omp.palermo@regione.sicilia.it- +39 091 541186</p>	ITPMO1	P	PCF Porto di Palermo	P - PP - PP(WP) - OO	




	lun-ven 8:30-12:00 i restanti giorni su richiesta					
PISA AEROPORTO	Piazzale d'Ascanio, 1 Pisa c/o Edificio "A" Aeroporto G. Galilei-56021 PISA- fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it-+39 055 4385395 mercoledì 10:00 / 16:00	ITPSA4	A	Magazzino doganale DHL - Cargo Village - Aeroporto Galilei Pisa	P - PP - PP(WP) - OO	
POZZALLO PORTO	Viale Medaglie D'oro Lunga Navigazione s.n. 97016 Pozzallo fitosanitario.org@regione.sicilia.it-+39 0932 988609 PEC:cp-pozzallo@pec.mit.gov.it mercoledì e giovedì 09.00-13:00 i restanti giorni su richiesta	ITPZL1	P	Terminal container	PP(WP) - OO	
RAVENNA PORTO	Via Pirano, 11-48100 Ravenna- fitosanravenna@regione.emilia-romagna.it- +39 0544 421523 lun-ven 9:00-17:00	ITRANI	P	Terminal Container Ravenna - via Classicana, 105 - 48122 Ravenna	P - PP - PP(WP) - OO	






TRIESTE PORTO	TRAPANI-fitosanitario.tp@regione.sicilia.it- tel. 0923/24527 - 0923/8230280 cell. 3666200349 lun.-mart.-ven. 8,00-13,00; merc.- giov. 15,00-18,00 i restanti giorni su richiesta	ITTRSI	P	Demaniale Marittima "Banchina Isoella"		
	Molo V Magazzino 53 Punto Franco Nuovo TRIESTE-34123 Trieste- ++39 040 307905 lun- gio-ven 8:00-13:00 /14:00-16:30 ven 14:00-16:30 sab su richiesta			Terminal Contentitori, Molo VII Trieste Marine Terminal (T.M.T.) S.p.a. - Ormezzio 57 Adriadistripark  Email: <u>segreteria@trieste- marine-terminal.com</u>  PEC: Trieste-marine- terminal@pec.it	P - PP - PP(WP) – OO	
				Terminal-Ro-Ro, -  RivaTraianae-Molo V Samer Seaports & Terminals S.r.l.  Email : <u>www.samer.com</u> PEC : <u>samerseaport@legalmail.it</u>	P - PP - PP(WP) – OO	
				Terminal Cereali, radice Molo VI Promolog S.r.l.  PEC: <u>promolog@legalmail.it</u>	PP	ONLY GEN. Triticum
				FRIGOMAR S.r.L. Email: <u>info@frigomartrieste.com</u> PEC: <u>frigomarsrl@legalmail.it</u>	P - PP - PP(WP)	
				Europa Multipurpose Terminals SpA Porto di Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo VI - 34123	P - PP - PP(WP)	





						<p><i>P-PP-PP(WP) OO-WPM</i></p> <p><i>Piattaforma Logistica di Trieste (CI-PLT)</i></p> <p><i>Via degli Alti Forni, 34145 - Trieste</i></p> <p><i><u>bcpriestepo.fts@sanit</u></i> <i><u>ario@ersa.fvg.it</u></i></p>
--	--	--	--	--	--	--


VENEZIA AEROPORTO	Magazzino Merci - Via Bonmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041 2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it PEC: fitosanitari@pec.regione.veneto.it www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/settore-fitosanitario lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00	ITVCE4	A	Magazzino Merci - Via Bonmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041 2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it	P - PP - PP(WP) - OO	
VENEZIA PORTO	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE- fitosanitari@regione.veneto.it 2795700 lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00	ITVCE1	P	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE- fitosanitari@regione.veneto.it -+39 041 2795700	P - PP - PP(WP) - OO	
VERONA AEROPORTO	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it-+39 045 8676919	ITVER4	A	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it	P - PP - PP(WP) - OO	



	lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*P- Porto, A – Aeroporto

\*\* P- Pianta, PP – Prodotti vegetali, PP(WP) – Legname e prodotti in legno, OO – Altri oggetti



# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 gennaio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sesto Fiorentino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il consiglio comunale di Sesto Fiorentino (Firenze) ed il sindaco nella persona del signor Lorenzo Falchi;

Vista la deliberazione n. 114 del 27 novembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Lorenzo Falchi dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino (Firenze) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino (Firenze) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Lorenzo Falchi.

Il signor Lorenzo Falchi, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 12 e 13 ottobre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Toscana.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 114 del 27 novembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sesto Fiorentino (Firenze).

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

26A00214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 gennaio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Montecassiano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati eletti il consiglio comunale di Montecassiano (Macerata) ed il sindaco nella persona del sig. Leonardo Catena;

Vista la deliberazione n. 37 del 18 novembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Leonardo Catena dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montecassiano (Macerata) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Montecassiano (Macerata) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Leonardo Catena.

Il sig. Leonardo Catena, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 28 e 29 settembre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Marche.





A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 18 novembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto coi il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecassiano (Macerata).

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

26A00215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 gennaio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto e nomina del commissario straordinario.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da quindici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rita Stentella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 novembre 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 novembre 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rita Stentella, prefetto in quiescenza.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

26A00216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 gennaio 2026.


**Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella e nomina del commissario straordinario.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Santa Marinella (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;



Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Desideria Toscano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Santa Marinella (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 novembre 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 novembre 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Desideria Toscano, viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

26A00217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 gennaio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pompei.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pompei (Napoli);

Considerato altresì che, in data 17 dicembre 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pompei (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Pompei (Napoli), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carmine Lo Sapio.

Il citato amministratore, in data 17 dicembre 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli).

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

26A00218



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 16 gennaio 2026.

**Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Colli di Conegliano».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché

l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193, in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195, in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del





Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano, con sede legale in Conegliano (TV), viale XXVIII Aprile n. 22, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOP «Colli di Conegliano»;

Considerato che la denominazione «Colli di Conegliano», è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che è una denominazione iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano, ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOP «Colli di Conegliano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con la nota prot. S13/2025/CAS-2335370-J4H4L9 (prot. Masaf n. 0403795 del 1° settembre 2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, commi 1 e 4 sulla DOP «Colli di Conegliano»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4 della citata legge per la DOP «Colli di Conegliano». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano, con sede legale in Conegliano (TV), viale XXVIII Aprile n. 22, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la DOP «Colli di Conegliano».

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela del vino Colli di Conegliano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



## Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai sensi dell'art. 25, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 gennaio 2026

*Il dirigente:* GASPARRI

26A00232

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di consumo Tessilmarket», in Ferrara, in liquidazione coatta amministrativa.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 1988, con il quale la società cooperativa «Cooperativa di consumo Tessilmarket», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale 00228760385), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Italo Basso ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1988, con il quale il rag. Pier Paolo Marangoni è stato nominato commissario liquidatore della procedura in sostituzione dell'avv. Italo Basso, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 2001, con il quale il dott. Stefano Rizzo è stato nominato commissario liquidatore della procedura in sostituzione del rag. Pier Paolo Marangoni, revocato;

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 2002, con il quale il rag. William Bizzi è stato nominato commissario liquidatore della procedura in sostituzione del dott. Stefano Rizzo, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 2014, n. 55/2014, con il quale il dott. Luca Armani è stato nominato commissario liquidatore della procedura in sostituzione del rag. William Bizzi, deceduto;

Considerato che sin dall'accettazione dell'incarico il predetto commissario non ha fatto pervenire alcuna notizia aggiornata sulla procedura, omettendo di trasmettere, tra l'altro, le relazioni semestrali ex art. 205 l.f., corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0097185 del 20 maggio 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Luca Armani dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Luca Armani è revocato dall'incarico di commissario



rio liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo Tessilmarket», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale 00228760385).

2. In sostituzione del dott. Luca Armani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Manuela Cecilia Rescazzi, nata a Ferrara (FE) il 22 novembre 1958 (codice fiscale RSCMLC58S62D548C), domiciliata in Masi Torello (FE), viale Adriatico n. 267.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

26A00153

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Gargano Verde - Società consortile cooperativa agro-forestale a responsabilità limitata in liquidazione», in Mattinata, in liquidazione coatta amministrativa.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2019, n. 89/2019, con il quale la società cooperativa «Gargano Verde - Società consortile cooperativa agro-forestale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Mattinata (FG) (codice fiscale 02317770713), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Livia Ferrara ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che il commissario non ha fatto pervenire, dall'anno 2019, alcuna notizia aggiornata sulla procedura, peraltro omettendo di trasmettere le relazioni semestrali ex art. 205 l.f., corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione di diffida adempimenti obbligatori e contestuale avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0039469 del 26 giugno 2024, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;


Considerato che la suddetta comunicazione non è stata riscontrata dal commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della dott.ssa Livia Ferrara dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione della stessa;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;





Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, la dott.ssa Livia Ferrara è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Gargano Verde - Società consortile cooperativa agro-forestale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Mattinata (FG) (codice fiscale 02317770713).

2. In sostituzione della dott.ssa Livia Ferrara, revocata, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Antonio Mondera, nato a Cosenza (CS) il 26 agosto 1967 (codice fiscale MNDNTN67M26D086G), domiciliato in Martina Franca (TA) - via Leone XII, n. 2D.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00154

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Scortichini a r.l. San Severo», in San Severo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 22 maggio 2002, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Scortichini a r.l. San Severo», con sede in San Severo (FG) (codice fiscale 01449550712), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Silvio Fuiano;

Vista la sentenza del 12 ottobre 2006, n. 115/2006 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Scortichini a r.l. San Severo»;

Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;


Preso atto del decesso del commissario liquidatore, dott. Silvio Fuiano, avvenuto in data 12 gennaio 2024;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa Scortichini a r.l. San Severo», con sede in San Severo (FG) (codice fiscale 01449550712), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mauro Gangai, nato a Foggia (FG) il 19 marzo 1970 (codice fiscale GNGMRA70C19D643G), ivi domiciliato in via Piave, n. 103.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro:* URSO

26A00155

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Delta - Scrl in liquidazione», in Modugno, in liquidazione coatta amministrativa.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinqies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2014, n. 94/2014, con il quale la società cooperativa «Delta-Scrl in liquidazione» con sede in Modugno (BA) - (codice fiscale 04216840720), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Daniela Teresa Santamato ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che il commissario non ha fatto pervenire, dall'anno 2014, alcuna notizia aggiornata sulla procedura, peraltro omettendo di trasmettere le relazioni semestrali ex art. 205 legge fallimentare, corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione di diffida adempimenti obbligatori e contestuale avvio del procedimento di revoca all'interessata con nota ministeriale prot. n. 0039467 del 26 giugno 2024, in applicazione dell'art. 21-*quinqies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che la suddetta comunicazione non è stata riscontrata dal commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca dell'avv. Daniela Teresa Santamato dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione della stessa;

Vista la terna di professionisti che la confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinqies* della legge n. 241/1990, l'avv. Daniela Teresa Santamato è revocata dall'incarico di



commissario liquidatore della società cooperativa «Delta-Srl in liquidazione» con sede in Modugno (BA) - (codice fiscale 04216840720).

2. In sostituzione dell'avv. Daniela Teresa Santamato, revocata, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa l'avv. Mario Del Vecchio, nato a Bari (BA) il 23 novembre 1978 (codice fiscale DLVMRA78S23A662Q), ivi domiciliato in via Delle Murge n. 59A.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro:* URSO

26A00156

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  
E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO 17 novembre 2025.

**Fondo per il credito ai giovani.**

IL MINISTRO PER LO SPORT  
E I GIOVANI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 15 relativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito anche «Dipartimento»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022 con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16 novembre 2022 al n. 2868, concernente «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi», e in particolare l'art. 3 che attribuisce allo stesso le funzioni «nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», e in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede che, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

Considerato che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo medesimo, di rilascio e di operatività delle garanzie, nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo fondo da parte dei soggetti pubblici o privati;

Visto il decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito «decreto interministeriale»), che disciplina le modalità di attuazione e gestione





del fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18 maggio 2011, tra il Ministro della gioventù e l'Associazione bancaria italiana (ABI), in attuazione dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il disciplinare stipulato, in data 23 giugno 2011, tra il Dipartimento e Consap (di seguito «disciplinare»), in base al quale la gestione del fondo è stata affidata a Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., società a capitale interamente pubblico;

Considerato che le risorse, stanziare sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 893), sono affluite in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e utilizzato dal gestore per le finalità previste dal fondo;

Considerato che, in attuazione del disciplinare, il gestore ha sviluppato un sistema informativo, attualmente in fase di revisione e ulteriore sviluppo, di gestione del fondo e delle richieste di ammissione alla garanzia fideiussoria del fondo stesso da parte dei soggetti finanziatori, nonché un portale di progetto (sito internet dedicato);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca» convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l'art. 16-ter che ha modificato l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, prevedendo che «Gli impegni assunti dal fondo, ... sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [...] I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del fondo. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del fondo anche a valere su risorse europee»;

Ritenuto quindi di dover provvedere all'adeguamento della disciplina secondaria recata dal citato decreto interministeriale, anche in ragione dell'ampio lasso di tempo intercorso;

Decreta:

Art. 1.

#### *Attuazione e gestione del Fondo di garanzia*

1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito «fondo»), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'art. 16-ter del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2024, n. 106, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito «Dipartimento»), è destinato agli interventi di cui all'art. 2.

2. Le risorse finanziarie del fondo che, alla data di adozione del presente decreto, risultino già contabilmente impegnate dal Dipartimento, ivi incluse quelle già trasferite e non ancora utilizzate, anche per oneri di gestione, per le iniziative di cui al decreto interministeriale 19 novembre 2010, nonché gli eventuali successivi apporti finanziari, di cui all'art. 8 e all'art. 8-bis del presente provvedimento, affluiscono tutte in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al fondo gestito da Consap S.p.a. (di seguito «gestore») e da questa utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui al comma 4. Affluiscono, altresì, e sono da considerarsi nella disponibilità del fondo, le ulteriori somme scaturenti dallo svincolo degli accantonamenti operati dal gestore a seguito dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati, nonché le somme recuperate dal gestore medesimo, nell'esercizio dell'attività da esso svolta in attuazione del citato decreto. Salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, in ordine a futuri ulteriori apporti finanziari, le risorse finanziarie del fondo, in ogni caso, sono comprese nei limiti delle risorse a legislazione vigente stanziare dall'art. 15, comma 6, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, è il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle prestazioni di Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., società a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione delle seguenti attività:

a) sviluppo e gestione del sistema informativo per l'ammissione alla garanzia del fondo, secondo le modalità di cui all'art. 5 e conseguente gestione del portale di progetto;

b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del fondo, richiesto ai sensi dell'art. 6;



c) monitoraggio, sul rispetto da parte dei soggetti finanziatori, degli impegni assunti in sede di adesione al fondo, ivi compresa l'applicazione di condizioni economiche di maggior favore ai beneficiari, in considerazione dei parametri inseriti nel portale di progetto;

d) adempimenti connessi all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti insoluti, eventualmente anche mediante ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, che il gestore può delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.

4. L'esecuzione delle attività di cui al comma 3 è regolata dall'apposito disciplinare sottoscritto tra il Dipartimento e il gestore che, opportunamente aggiornato, stabilisce le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del gestore stesso, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare, in base al menzionato disciplinare:

a) il Dipartimento esercita nei confronti del gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore;

b) il gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento. In ogni caso il gestore è tenuto a trasmettere annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione sull'attività della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia della relazione sull'attività di gestione e del connesso rendiconto è inviata all'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

5. Il Ministro per lo sport e i giovani stipula con l'Associazione bancaria italiana (di seguito denominata: «ABI») un apposito protocollo di intesa (di seguito denominato: «protocollo») che aggiorni i contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18 maggio 2011, tra il Ministro della gioventù e l'Associazione bancaria italiana (ABI), nonché quelli dello schema di convenzione allo stesso allegato, da sottoscrivere tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di cui all'art. 3, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire. Il protocollo prevede espressamente che, per tutte le attività delegate dal Dipartimento al gestore, quest'ultimo rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra quest'ultimo, l'ABI e i singoli finanziatori.

6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività di cui al comma 3, come regolamentati dal disciplinare di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse del fondo, ad esclusione delle attività di cui alla lettera a) dello stesso comma 4. Il disciplinare di cui al comma 4 deve in ogni caso definire, in modo puntuale e dettagliato, i criteri di quantificazione degli oneri di cui al presente comma, fissandone un li-

mite finanziario massimo annuale, anche parametrandoli al numero di operazioni per le quali sia richiesta l'ammissione alla garanzia del fondo di cui all'art. 4 (di seguito denominata: «garanzia»), al numero di operazioni definitivamente ammesse alla garanzia, all'importo delle garanzie concesse e al numero di azioni di recupero intraprese ai sensi dell'art. 8.

## Art. 2.

### Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni (di seguito denominati «finanziamenti»).

2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia si riferiscono ai corsi e ai *master* indicati al comma 3 e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 50.000 euro. Detto importo massimo è aumentato fino a 70.000 euro nel caso di percorsi di studio all'estero. I finanziamenti sono erogati in *tranche* annuali di pari importo non superiori a 15.000 euro.


3. Alla data di presentazione della domanda di finanziamento i beneficiari devono alternativamente risultare:

a) iscritti ad un corso afferente a una classe di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a un corso di alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM di primo livello o ad un corso AFAM a ciclo unico, anche effettuati all'estero, purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero in condizione equivalente e con votazione proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero;

b) iscritti ad un corso afferente a una classe di laurea magistrale, ovvero a un corso AFAM di secondo livello, anche effettuati all'estero purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea triennale, o del diploma AFAM di primo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero;

c) iscritti ad un *master* universitario o a un *master* AFAM, di primo o di secondo livello, anche effettuati all'estero purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea rispettivamente triennale o magistrale, o del diploma AFAM di secondo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalenti per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero;

d) iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale ovvero a un corso di specializzazione AFAM, anche effettuato all'estero purché riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), con voto pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero e in regola con il pagamento delle relative tasse;



e) iscritti ad un dottorato di ricerca, presso università o istituzioni AFAM, anche effettuato all'estero purché riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR);

f) iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «ente certificatore», tale qualificato in un provvedimento, protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e i suddetti enti certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal protocollo di intesa in data 16 gennaio 2002;

g) iscritti ai percorsi degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), che abbiano ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, in possesso di un attestato di partecipazione, nonché del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero proporzionalmente equivalente per la votazione conseguita all'estero. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e per un periodo pari a tre anni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello stesso, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS *Academy* di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e successive modifiche e integrazioni.

4. Le *tranche* del finanziamento per i corsi, di cui al precedente comma 3, dalla lettera a) alla lettera f), successive alla prima, vengono erogate previa presentazione da parte del beneficiario al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti nonché, per la previsione di finanziamento di cui alla lettera g), di aver frequentato l'80% delle lezioni previste dal piano di studi relativi agli anni precedenti.

5. Il piano di ammortamento del finanziamento è disciplinato dalle modalità indicate nelle singole convenzioni di cui all'art. 3, e non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all'erogazione dell'ultima *tranche* del finanziamento. Nel caso in cui, entro un anno dal conseguimento della laurea triennale, il beneficiario si iscriva ad un corso di laurea specialistica o magistrale, l'avvio del piano di ammortamento è prorogato per ulteriori ventiquattro mesi. È fatta salva la facoltà per i beneficiari di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento senza penalità alcuna.

Tuttavia, il protocollo e l'allegato schema di convenzione di cui all'art. 1, comma 5, possono prevedere la possibilità che, sin dall'erogazione della prima annualità del finanziamento, il beneficiario possa pagare, in regime di rate costanti, la sola sorte di interessi maturandi sino all'ultimo giorno utile del periodo di preammortamento finanziario, decorso il quale il beneficiario è tenuto al pagamento del debito contratto e dei relativi interessi sino alla naturale scadenza del finanziamento.

## Art. 3.

### *Soggetti finanziatori*

1. Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti dal fondo i seguenti soggetti (di seguito denominati: «finanziatori»):

a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni, il cui schema è stabilito dal protocollo di cui all'art. 1, comma 5, nelle quali, tra l'altro, sono indicate le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari, in ragione dell'intervento del fondo, per l'erogazione dei finanziamenti.

3. Con il protocollo si disciplinano, tra l'altro:

a) le modalità di adesione dei finanziatori;

b) i criteri per la definizione delle condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti;

c) le modalità di restituzione dei finanziamenti da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni;

d) gli eventi che consentono ai beneficiari una sospensione del pagamento delle rate del finanziamento fino a dodici mesi complessivi;

e) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del fondo previste dal presente decreto;

f) la facoltà del beneficiario di interrompere il finanziamento, per le *tranche* non ancora erogate;

g) la possibilità per il beneficiario di sospendere temporaneamente, per motivi di malattia o di carenza delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 4, la richiesta relativa alla rata di finanziamento successiva alla prima, nonché le modalità della suddetta sospensione.

4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.


## Art. 4.

### *Natura e misura della garanzia*

1. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e permane per l'intera durata del finanziamento.

2. La garanzia è concessa nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale il gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dal protocollo e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.

3. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10% dell'importo della garanzia concessa.





## Art. 5.

*Ammissione alla garanzia*

1. L'ammissione alla garanzia del fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

a) il soggetto richiedente si registra tramite Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta di identità elettronica (CIE) nel sistema informativo gestito da Consap che è responsabile della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2. La verifica – da eseguirsi a campione ovvero con valutazione di ogni singola posizione allorché Consap si avvalga, senza oneri aggiuntivi a carico del fondo, di un soggetto specializzato nella verifica e certificazione dei requisiti di accesso richiesti – è da effettuarsi in fase di primo accesso, ed è finalizzata ad attestare allo stesso richiedente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del processo telematico di inserimento dei dati richiesti, il possesso dei requisiti necessari per accedere al fondo;

b) il soggetto richiedente, dopo aver recepito l'esito della verifica dei requisiti, potrà rivolgersi ad uno dei finanziatori aderenti al protocollo al fine di richiedere il finanziamento;

c) il finanziatore accede alla piattaforma del gestore al fine di controllare, in tempo reale, la presenza e la validità dell'esito delle verifiche dei requisiti, oltre che la disponibilità del fondo rispetto alla capienza massima erogabile per il soggetto richiedente;

d) il finanziatore, a seguito dell'esito positivo della verifica di cui al punto c), in accordo con il soggetto richiedente, comunica al gestore la richiesta di ammissione della garanzia per i finanziamenti concedibili previsti dall'art. 2;

e) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del fondo e comunica entro cinque giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilità del fondo, il gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro cinque giorni lavorativi;

f) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia, a pena della sospensione della facoltà di operare con il fondo stesso, comunica al gestore entro dieci giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento;

g) l'efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del finanziamento;

h) il finanziatore deve comunicare telematicamente al gestore l'avvenuta erogazione di ogni tranche successiva alla prima entro dieci giorni lavorativi, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, pena la decadenza della garanzia del fondo per le tranche che non risultano comunicate al gestore.

2. Resta inteso che i finanziatori sono liberi di erogare o non erogare il finanziamento e non sono responsabili della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai beneficiari in fase di ammissione alla garanzia del fondo.

3. Il finanziatore deve tempestivamente comunicare, tramite il sistema informativo del gestore, l'avvio della restituzione delle rate da parte del richiedente, in base al piano di ammortamento definito con lo stesso, ovvero l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, al fine di consentire al gestore la corretta amministrazione del fondo.

4. Il finanziatore deve, altresì, tempestivamente comunicare, tramite il sistema informativo del gestore, anche eventuali sospensioni dei pagamenti autorizzate ai sensi del presente provvedimento o eventuali proroghe di avvio del piano di ammortamento di cui all'art. 2, comma 5.

## Art. 6.

*Attivazione della garanzia*

1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del finanziamento, in conformità al protocollo di cui all'art. 3, comma 3, in caso di inadempimento del beneficiario, il finanziatore, decorsa la scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, interessi contrattuali e di mora, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione al pagamento è contestualmente trasmessa al gestore, esclusivamente per via telematica, tramite il menzionato sistema informativo.


3. Trascorsi infruttuosamente novanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, delle intimazioni di pagamento, il finanziatore può chiedere al gestore l'intervento della garanzia, mediante l'apposito sistema informativo, entro i successivi novanta giorni lavorativi, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal fondo nel rispetto dei limiti di legge. Tale procedura non ha efficacia, e non può essere opposta dal finanziatore al beneficiario, e quindi anche al fondo, qualora il beneficiario abbia fatto richiesta di una sospensione delle rate del finanziamento e la stessa sia stata accolta. Il mancato rispetto da parte del finanziatore del termine dei novanta giorni lavorativi di cui al precedente periodo è causa di decadenza della garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia in caso di inadempimento da parte del beneficiario, è necessario inviare telematicamente al gestore, tramite l'apposito sistema informativo, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione del finanziatore da inviare al gestore che attesti:

1. l'avvenuta erogazione del finanziamento al beneficiario;

2. la data di erogazione del finanziamento a favore del beneficiario;



3. il totale, diviso tra sorta capitale e sorta interesse di quanto già corrisposto dal beneficiario al finanziatore a valere sul finanziamento;

4. l'insolvenza del beneficiario accertata con le modalità di cui al comma 3;

5. l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3;

b) copia del contratto del finanziamento;

c) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti presentati per aver ottenuto il finanziamento nella ipotesi di *tranche* successive all'ammissione al finanziamento.

5. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 2.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni lavorativi dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del fondo il beneficiario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore provvede a riversare al fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 4, comma 2, entro e non oltre trenta giorni lavorativi.

#### Art. 7.

##### *Operatività della garanzia dello Stato*

1. Gli impegni assunti dal fondo sono assistiti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati dal fondo medesimo.

4. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale. Il gestore, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche attraverso procedure coattive mediante ruolo di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme verranno versate allo Stato.

5. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato, formulata dal finanziatore, è trasmessa dal gestore al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, in caso di incapacienza del fondo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del fondo di garanzia e l'escussione della garanzia dello Stato.

7. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

#### Art. 8.

##### *Surrogazione legale*

1. A seguito del pagamento il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede tramite il gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale in vigore, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme verranno versate al fondo.

2. Nel caso in cui il finanziatore, a qualunque titolo, recuperi in tutto o in parte anche la quota di credito garantita dal fondo, è tenuto al rimborso al fondo medesimo delle relative risorse.

#### Art. 9.

##### *Modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo di garanzia*

1. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati.

2. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.


3. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Dipartimento può incrementare la dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti in cui lo consenta il decreto annuale di riparto del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

#### Art. 10.

##### *Intervento dell'Istituto nazionale di promozione*

1. La dotazione del fondo può essere incrementata da parte dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015,



n. 208, mediante risorse proprie, secondo modalità definite con una o più convenzioni tra il Dipartimento, il Ministero dell'economia e delle finanze e il predetto istituto.

2. Gli interventi del fondo possono essere assistiti da garanzie rilasciate dall'Istituto nazionale di promozione, anche a valere su risorse europee, da disciplinare con uno o più contratti di garanzia. Resta inteso che l'Istituto nazionale di promozione non è responsabile della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai beneficiari, nonché della verifica del merito di credito rispetto ai soggetti richiedenti svolta dai soggetti finanziatori, sulle quali il citato istituto fa pieno affidamento.

#### Art. 11.

##### *Divieto di cartolarizzazione*

1. I finanziamenti garantiti dal fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

#### Art. 12.

##### *Abrogazione*

1. Il presente decreto abroga il precedente decreto interministeriale adottato il 19 novembre 2010, recante «Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui

all'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria"».

#### Art. 13.

##### *Disposizione transitoria*

1. Vengono comunque fatte salve le garanzie già ammesse, entro la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtù del decreto abrogato ai sensi dell'art. 12. I connessi oneri, fino all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare del 23 giugno 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2025

*Il Ministro per lo sport  
e i giovani*  
ABODI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3311*

26A00314

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

#### **Comunicato relativo al decreto 3 dicembre 2025 - Modifica alla disciplina degli interventi di «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI».**

Allo scopo di favorire la realizzazione dei programmi di investimento previsti dal decreto ministeriale 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2024, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali propri dell'Investimento 16 «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», Missione 7 «REPowerEU»

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 3 dicembre 2025, è eliminato l'obbligo della diagnosi energetica *ex ante* quale requisito per l'accesso alle agevolazioni.

Con il medesimo decreto è precisato che le spese già sostenute o da sostenere per l'esecuzione della predetta diagnosi energetica continuano a costituire spesa ammissibile alle agevolazioni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 13 novembre 2024.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è stato pubblicato in data 16 gennaio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

26A00246

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-019) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

